Legge regionale 16 agosto 1999 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2024

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

Art. 2

(Misure generali di tutela)

1. Sono considerate protette, ai fini della presente legge, tutte le specie di tartufi.

2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui all'articolo 3.